

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CINQUEMINUTI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione CINQUEMINUTI, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e ss. c.c., nonché del presente statuto.

La Sede dell'Associazione è sita nel Comune di Reggio Emilia. La Sede potrà essere modificata con una semplice delibera del Consiglio Direttivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Articolo 2

L'Associazione CINQUEMINUTI persegue i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura in tutte le sue forme artistiche (teatro, musica, letteratura, arti figurative, cinema, fotografia etc.) attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- diffondere la cultura in tutte le sue forme artistiche (teatro, musica, letteratura, arti figurative, cinema, fotografia etc.) nel mondo giovanile e non;
- ideare, progettare, realizzare, promuovere e sostenere attività artistiche prevalentemente in ambito provinciale, con la possibilità di interventi in ambito regionale, nazionale e internazionale sia nei paesi appartenenti alla Comunità Europea sia nei cosiddetti paesi terzi, affinché si possano rafforzare tradizioni

culturali e creare connessioni di interesse comunitario;

- partecipare e/o proporre progetti culturali con dimensione locale, nazionale ed europea seguendo i principi di scambio, confronto, ed accrescimento;
- promuovere l'educazione nonché la formazione artistica e tecnica degli associati in relazione e/o funzione di tutte le arti come sopra elencate;
- sostenere e promuovere attività di spettacolo con particolare attenzione ai giovani artisti, alle compagnie emergenti ed ai gruppi amatoriali dediti alla ricerca artistica ed alla condivisione di conoscenza e spazi;
- ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico, teatrale e musicale affinché questi siano considerati e vissuti come un bene per la persona ed un valore sociale;
- sostenere e promuovere la funzione creativa degli individui con l'esercizio del gioco e dell'ingegno;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Articolo 3

L'Associazione CINQUEMINUTI, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: rappresentazioni di spetta-

colo dal vivo, concerti, recital, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, esposizioni d'arte;

- attività di formazione: corsi teorico/pratici di teatro, tecniche teatrali di scena e di servizio alla rappresentazione, compresi quelli relativi alla sicurezza rivolte ai soci e non; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca nei vari settori culturali individuati;
- attività editoriale: pubblicazione di testi teatrali, letterari, di illustrazione ed ogni altra tipologia inerente all'attività propria dell'Associazione, nonché di atti di convegni e/o seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
- attività educative, ludiche e di invenzione: ideazione di progetti specifici di educazione/formazione per bambini, ragazzi ed adulti nonché la promozione di invenzioni di oggetti;

Articolo 4

Sono soci ordinari dell'Associazione:

- persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota o il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.

La quota si intende versata per l'intero anno sociale qualunque sia l'epoca di ammissione del socio ordinario.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Articolo 5

Per essere ammesso a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L' ammissione dei soci ordinari è deliberata da almeno due soci del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla recezione della domanda. Il giudizio espresso dai medesimi è insindacabile.

Le dimissioni da socio ordinario vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente atto costitutivo e statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo può disporre l'estromissione dei soci. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Articolo 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 8

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- beni, immobili e mobili;
- contributi deliberati da Amministrazioni Pubbliche enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da qualsiasi altra entrata regolarmente pervenuta.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione associativa.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

I suddetti documenti devono essere depositati presso la sede legale dell'Associazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione nell'area riservata ai Soci, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede legale dell'Associazione ovvero in videoconferenza con equivalente valore legale.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'Albo della sede legale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione nell'area riservata ai Soci, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all'Albo della sede legale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione nell'area riservata ai Soci, del relativo verbale.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno, se ed in quanto istituito.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede legale dell'Associazione ovvero in videoconferenza con equivalente valore legale.

La comunicazione di convocazione deve avvenire mezzo posta elettronica in tempo utile alla ricezione della stessa.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione ed inviato mezzo posta elettronica ai singoli componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Presidente dura in carica tre anni è rieleggibile ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestio-

ne di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Ente Associazione deve essere devoluto ad Associazioni Enti con finalità analoghe e fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 12 dicembre 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 12 dicembre 2013

Il Presidente DARIA DE LUCA

Il Segretario FEDERICO BIANCHI